

Studio Legale Pistilli Reho & Associati

Avv. Massimo Pistilli

Avv. Stefania Reho

Patrocinanti in Cassazione

Avv. Jessica Greco

Avv. Riccardo Catini

Avv. Maria Rosaria Russo

Avv. Alessandro Antonelli

Dott.ssa Sara Corba

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SAVONA

R.G. n. 1167/2016 - D.ssa Valentina Cingano

ISTANZA
ex art.150 c.p.c.

Per

Agnese MILIOTO, rappresentata e difesa dall'Avv. **Massimo PISTILLI**

-parte ricorrente

contro

M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova

-parte resistente

Con lo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 marzo 2017 il Giudice dal Lavoro, dott.ssa Valentina Cingano, disponeva a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di 8 docenti indicati nominativamente nel ricorso **nonché nei confronti dei docenti, per ogni ambito provinciale, avente una posizione concorrente con quella della ricorrente.**

Presa visione del provvedimento del Giudice emergeva immediatamente l'oggettiva difficoltà nell'attuarlo.

Si chiede, infatti, di disporre l'integrazione del contraddittorio non solo verso gli 8 docenti che vengono indicati nominativamente nel ricorso – nominativi desunti,

Viterbo (01100) – Via Belluno 69
Tel. 0761/325703 – Fax 0761/322595

Roma (00195) – Via Nazario Sauro 16
Tel & Fax 06/39731455

E-mail studiolegalepistilli@libero.it



Studio Legale Pistilli

peraltro, dagli elenchi di assegnazioni provinciali nei quali per ogni docente viene indicato soltanto l'ambito assegnato, il punteggio e la classe di concorso – ma anche *“nei confronti dei docenti, per ogni ambito provinciale, con il minor punteggio inferiore a quello della ricorrente”*.

Nei fatti, quindi, si dispone di integrare il contraddittorio verso tutti i docenti aventi un punteggio inferiore alla ricorrente che, potenzialmente, possono trovarsi in un arco territoriale longitudinalmente ricompreso tra la Provincia di Savona e la provincia di Catania atteso che nella domanda di parte ricorrente come formulata nel ricorso introduttivo si chiede – testualmente – di ***“accertare e dichiarare il diritto di Agnese Milioto ad essere assegnata a un ambito territoriale-nazionale su posto di lingua inglese per la scuola primaria idoneo al punteggio riportato nella domanda di mobilità equivalente a 37 e nel rispetto dei criteri espressi nel CCNI, e così segnatamente all'ambito Sicilia 0009, ovvero in via subordinata agli ambiti Sicilia 0011, Sicilia 0021, Sicilia 0022 ovvero ad ogni ulteriore ambito viciniore rispetto alla Regione Liguria”***.

Tale onere, oltre che estremamente gravoso, risulta realisticamente inattuabile.

In primis è da considerarsi la difficoltà materiale nel reperire gli elenchi dei docenti assegnati agli ambiti territoriali compresi tra Savona e Catania avendo presa contezza, peraltro, che non tutti i siti web dei rispetti Uffici Scolastici Provinciali eseguono la pubblicazione on-line.

Oltre ad un esame di tipo geografico per ambiti territoriali, quindi, si aggiungerebbe la laboriosa ricerca degli elenchi per un indefinito numero di provincie – in ogni caso non inferiore a molte decine.

Tutto ciò è da tener presente contestualmente al fatto che la graduatoria nazionale, di cui le graduatorie provinciali per ambito sono parte, non è resa trasparente dal Ministero: in mancanza del reperimento degli elenchi provinciali, quindi, non potremmo neppure individuare i controinteressati facendo riferimento diretto alla graduatoria nazionale.



Studio Legale Pistilli

Le persone che vengono indicate nominativamente nel ricorso, infatti, sono soltanto i docenti su cui è stato possibile effettuare la verifica; in altri termini si da prova di come vi potrebbero essere altri docenti nei restanti ambiti territoriali su cui non è stato materialmente possibile espletare la disamina.

In secondo luogo, poi, estendendo il giudizio soltanto nei confronti di tali docenti il contraddittorio sarebbe comunque parziale ed incompleto.

Dovendosi considerare, imprescindibilmente, come nei confronti di tali docenti vi sarebbero, a loro volta, altrettanti controinteressati aventi un punteggio superiore/inferiore a seconda dei casi, con un effetto a catena del tutto impossibile da prevedersi nell'entità: stiamo trattando, per l'appunto, di una mobilità di carattere nazionale che coinvolge l'intero personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016.

A tacere che, anche una volta individuati tutti i potenziali controinteressati, risulterebbe immensamente difficile, se non impossibile, reperire l'indirizzo di ciascuno di essi per poter effettuare la notifica del ricorso.

L'esecuzione del provvedimento pronunciato dalla dott.ssa Cingano, pertanto, è attuabile soltanto mediante notificazione per pubblici proclami ex art.150 c.p.c., oggetto della presente istanza.

All'art.150 c.p.c. si legge che *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura], può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*: il caso che ci occupa può essere ricondotto, *sine dubio*, alle ipotesi previste dall'art.150 del codice di procedura civile.



Studio Legale Pistilli

Tanto considerato, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio – come da disposizione giudiziale – si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art.150 c.p.c..

Con osservanza,

Avv. Massimo Pistilli

